

firma digitale, in conformità allo schema approvato con determinazione

dirigenziale n. del integrato con le risultanze di gara;

- che l'Aggiudicatario ha dimostrato la propria regolarità contributiva mediante:

Tutto quanto premesso,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 – Oggetto

La Regione, come sopra indicata e rappresentata, affida all'Aggiudicatario, come sopra indicato e rappresentato, che accetta, il servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo del PR Umbria FSE+ 2021-2027 e di attività di supporto per la chiusura del POR Umbria FSE 2014-2020.

I servizi oggetto del presente contratto si articolano in 8 Linee di Attività (che possono anche essere interdipendenti tra di loro) i cui contenuti sono dettagliatamente individuati e descritti all'art. 3 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, di seguito denominato "Capitolato" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato, ma sottoscritto dall'Aggiudicatario e conservato agli atti della Regione.

Art. 3 – Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi di cui al presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a

quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

I servizi vengono concessi ed accettati sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica, che l'Aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza dei servizi prestati dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione dei servizi, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 – Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in € (euro), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, di strumentazione e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i corrispettivi dovuti all'Aggiudicatario possono essere oggetto di aggiornamento, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile unico del procedimento a seguito di formale richiesta dell'Aggiudicatario. L'istruttoria può tenere conto dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 5 – Durata

La durata dell'appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio.

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020 è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nel triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale possono essere affidati

all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi previsti per le linee di attività di cui all'art. 3 punti 1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6 - 1.8 del Capitolato, per una durata di ulteriori 36 mesi e per un importo stimato complessivamente non superiore a € 1.000.000,00 IVA di legge esclusa.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata, modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente avviate prima della scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 mesi e per un importo massimo pari ad € 188.650,00 al netto di IVA. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 6 – Gruppo di lavoro

L'Aggiudicatario conferma l'articolazione e l'organizzazione del gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.

L'Aggiudicatario dovrà assicurare per tutto il periodo di vigenza del contratto, un gruppo di lavoro che sia costantemente dimensionato in modo tale da assorbire i carichi di lavoro variabili nel tempo. All'interno del gruppo di lavoro, lo stesso soggetto può ricoprire fino a 2 (due) profili professionali differenti.

Qualora durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, l'Aggiudicatario dovesse essere costretto a sostituire una o più figure pro-

fessionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta all'amministrazione aggiudicatrice indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione; tali profili dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali delle figure lavorative sostituite. L'eventuale sostituzione delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto, nonché qualsiasi spostamento o variazione di ogni sorta deve essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione aggiudicatrice.

L'attesa dell'autorizzazione su indicata non esonera l'operatore economico contraente dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali incaricate dell'esecuzione dell'appalto non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Art. 7 - Modalità di esecuzione del servizio

L'aggiudicatario dovrà assicurare la necessaria assistenza alle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Programma (Autorità di Gestione, Struttura di supporto all'AdG e Responsabili di attuazione) da parte dell'intero Gruppo di Lavoro mediante una presenza costante presso la Regione attraverso:

- incontri organizzati periodicamente con l'Amministrazione per assicurare il coordinamento degli interventi attuati, nonché la pianificazione delle attività in divenire;
- tavoli tecnici e/o di coordinamento nazionali ed europei promossi dalla Regione Umbria;
- attività resa in presenza presso gli uffici regionali, sulla base di quanto

previsto nell'offerta tecnica e secondo le esigenze della stazione appaltante, concordate all'inizio di ciascun anno solare.

L'aggiudicatario si impegna inoltre a:

- realizzare i servizi oggetto del presente contratto secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- presentare nei tempi previsti il Piano di dettaglio delle attività, come di seguito riportato, in conformità e coerenza con quanto indicato nell'offerta tecnica, per la verifica e validazione dello stesso da parte dell'Amministrazione;
- predisporre la documentazione ritenuta di volta in volta necessaria per la realizzazione efficace dell'attività;
- prendere parte alle riunioni del Comitato di Sorveglianza, previa indicazione del proprio referente;
- partecipare ad incontri, riunioni, tavoli tecnici e gruppi di lavoro con Autorità di Gestione, Responsabili di Attuazione, Autorità Contabile, Organismi intermedi e beneficiari degli interventi finanziati;
- svolgere attività di informazione e trasferimento di competenze;
- disporre di dotazioni hardware e software adeguate ad espletare il servizio e compatibili con quelli in dotazione all'Amministrazione, esonerando l'Amministrazione Regionale da qualsivoglia responsabilità conseguente all'utilizzo di tale attrezzatura; a tal fine, l'aggiudicatario sarà responsabile di ogni danno causato all'Ente Regione;
- tener conto delle procedure in uso e degli strumenti predisposti dall'Amministrazione.

Al fine di assicurare la completezza e la qualità del servizio, l'aggiudicatario

dovrà costantemente monitorare l'avanzamento delle proprie attività, il raggiungimento dei risultati attesi, ed assicurare tempestivamente l'adozione di opportuni interventi correttivi atti a garantire l'efficacia del servizio.

Art. 8 – Piano dettagliato delle attività

Tutte le attività oggetto dell'appalto dovranno essere realizzate entro il termine indicato e con le modalità che verranno concordate con l'amministrazione aggiudicatrice e riportate in un Piano dettagliato delle attività.

A tale proposito l'operatore economico aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, deve predisporre un Piano dettagliato delle attività che dovrà essere validato dall'amministrazione aggiudicatrice. Tale Piano costituisce uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione dell'offerta tecnica. Il Piano dettagliato delle attività, validato dalla Regione Umbria - Servizio Istruzione, università, diritto allo studio e ricerca costituisce vincolo contrattuale.

È prevista la possibilità di modificare e aggiornare il Piano dettagliato delle attività per eventi sopravvenuti e imprevedibili. In caso di richiesta di modifica, l'aggiudicatario, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta medesima, deve far pervenire tramite posta elettronica certificata all'amministrazione aggiudicatrice la proposta motivata di modifica del Piano dettagliato delle attività; l'amministrazione aggiudicatrice, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della proposta motivata di modifica, accetta le modifiche o invia motivato diniego all'operatore economico aggiudicatario tramite posta elettronica certificata.

Proposte di modifica del Piano dettagliato delle attività, adeguatamente mo-

tivate, possono essere formulate anche dall'Amministrazione aggiudicatrice. In tal caso le stesse saranno comunicate all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, che con le medesime modalità dovrà accettarle nei quindici (15) giorni successivi alla ricezione della medesima proposta

Art. 9 – Modalità di pagamento

La liquidazione dei corrispettivi avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) in rate trimestrali a stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti presentati da parte del soggetto aggiudicatario fino alla concorrenza del 90% del corrispettivo totale stabilito. Le rate verranno liquidate a seguito della relativa approvazione, da parte dell'Amministrazione, di ciascuno degli Stati di avanzamento delle attività e dei servizi svolti;
- b) il saldo, pari al 10 % del corrispettivo totale stabilito, verrà liquidato a seguito della presentazione, da parte del soggetto aggiudicatario, e relativa approvazione, da parte della Regione Umbria, dell'ultimo stato di avanzamento delle attività e dei servizi svolti.

Il saldo finale sarà liquidato previa effettuazione della verifica di conformità finale, di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolari fatture inviate secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente, intestate a Regione Umbria Via Mario Angeloni 61, 06124 Perugia - Direzione Regionale Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo, Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE.

Il codice Ufficio a cui dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è: Q1SAMP.

Le fatture dovranno riportare:

- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Mini-stro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'Aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario;

- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale e n. determinazione dirigenziale di aggiudicazione (art. 56, comma 7, D.Lgs 118/2011);

- Il Codice Identificativo della Gara:

- Oggetto del servizio:.....

I pagamenti saranno effettuati mediante versamento sui conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3 della L. 13/08/2010, n.136, presso:

- .

I soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono:

- .

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) la Regione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indi-

cazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte della Regione della conformità delle attività e servizi prestatati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche. L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il mancato utilizzo della transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 11 – Inadempienze e penali

Il Servizio "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE" procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Servizio regionale competen-

te procederà all'immediata contestazione all'aggiudicatario delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione. Il Servizio regionale competente, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:

a) in caso di mancato avviso nella sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 4 sarà applicata una penale pari al 0,3% (zero virgola tre percento) dell'importo contrattuale;

b) in caso di ritardo nella sostituzione delle figure professionali a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione regionale sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

c) per la presentazione delle attività non conformi a quanto stabilito dal contratto verrà applicata una penale da un minimo di 200,00 euro ad un massimo di 1.000.00 euro per ogni inadempienza, determinata dal Servizio regionale "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE", sentita l'Autorità di Gestione, in base alla gravità dell'inadempienza;

d) per ogni giorno di ritardo nella consegna di elaborati previsti dal Piano di Dettaglio Annuale o rispetto ai termini che saranno in seguito concordati tra il Servizio regionale "Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE" e il soggetto aggiudicatario, sarà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo;

e) fatta salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere precedenti, tutte le penalità pecuniarie che saranno eventualmente comminate all'Amministrazione Regionale da parte della Commissione Europea per fatti imputabili al soggetto aggiudicatario.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione regionale non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere documentate e notificate dalla ditta aggiudicataria con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Umbria Giunta regionale – Direzione regionale Programmazione, Bilancio, Cultura e Turismo – Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE - Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi sostenuti dalla Regione a causa dei ritardi non autorizzati.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19 del capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

Art. 12 – Responsabilità e obblighi dell'Aggiudicatario

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi,

regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto della presente procedura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

L'aggiudicatario si obbliga, a:

- manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi o a diritti di proprietà intellettuale avanzati sull'oggetto della prestazione contrattuale;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

L'aggiudicatario s'impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dello stesso verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Le attività dovranno essere svolte in stretta e costante relazione con l'Autorità di gestione, con il dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE quale struttura di supporto all'AdG, nonché con gli altri Servizi regionali responsabili di attuazione del programma.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della medesima amministrazione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare

intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire all'amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e offerti, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il soggetto aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione, assumendosene ogni relativa alea.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

L'aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dai servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Art. 13 – Cauzione definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'art. 12 del capitolato, ha costituito una cauzione definitiva di € (Euro),

in c.t., pari al 10% del corrispettivo netto contrattuale.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 14 – Subappalto,

L'Aggiudicatario esegue in proprio i servizi compresi nel contratto. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni del comma 19 afferente il divieto di subappalto a cascata. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'articolo 105, comma 3 del Codice. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Art. 15 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in cor-

so d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del Codice.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario a quanto stabilito nei commi precedenti, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal contraente se non sia stata approvata dalla stazione appaltante.

Art. 17 – Obblighi di riservatezza

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri

dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nell'articolo recante "Trattamento dei dati personali", l'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 2016/679; d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 18 – Risoluzione del contratto

Trova applicazione l'art. 108 del Codice.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice, cui si fa espresso rinvio, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nonché di disporre l'esecuzione di ufficio del servizio a spese dell'operatore economico aggiudicatario nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell'operatore economico aggiudicatario;

c) cessazione o fallimento dell'operatore economico aggiudicatario.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di incamerare la garanzia di cui all'art. 13 a titolo di penale, senza pregiudizio per le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'impresa possa dar luogo.

Art. 19 – Recesso

È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice l'esercizio del diritto di recesso nei modi e nelle forme di cui all'art. 109 del Codice cui si fa espresso rinvio.

Art. 20 - Sospensione e/o differimento

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, il RUP può disporre la sospensione del contratto. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Eventuali differimenti del termine contrattuale dovranno essere concordate con il competente Servizio.

Art. 21 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatte salve le vicende soggettive dell'aggiudicatario disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'aggiudicatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Art. 22 - Proprietà' dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione Regionale pertanto resta assolutamente precluso alla ditta aggiudicataria ogni uso o divulgazione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, anche parziale dei prodotti realizzati.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679): Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: infogiunta@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041 nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679) Il Titolare ha provveduto a nominare il Re-

sponsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

a) La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche. Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.
- esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di un potere pubblico.

b) Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: partecipazione alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e supporto specialistico per l'attuazione del PR Umbria FSE+ 2021/2027 e per la chiusura del POR Umbria FSE 23014/2020.

Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679) Dati comuni.

Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di partecipare alla procedura di cui trattasi.

Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal RUP e dai suoi collaboratori

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, ovvero per i tempi previsti da specifiche normative.

Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, e-mail: dpo@regione.umbria.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Art. 24 – Controversie e Foro competente

Tutte le controversie tra la Regione e l'Aggiudicatario, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione ha individuato un Responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Ai fini del presente contratto, il ruolo di RUP è ricoperto dal Dott. Carlo Cipiciani, Dirigente del Servizio Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FSE.

Art. 26 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati, sottoscritti dall'Aggiudicatario, agli atti della Regione:

- l'offerta tecnica;
- l'offerta economica;
- garanzia definitiva.

Art. 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, la Regione fa espresso riferimento:

- alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

- al Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
- alle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa comunque applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
- al D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 28 - Imposte e spese contrattuali

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'Aggiudicatario.

Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

L'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Le spese di bollo pari ad € sono state assolte dall'Aggiudicatario tramite versamento con F23 in data

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione

Per l'Aggiudicatario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.,

82.